



*Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 78 del 16/12/2021*

## **REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

### **ARTICOLO 1 – Principi generali**

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, nell'ambito delle proprie funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e alla promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, può concedere contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi ai principi di trasparenza, efficacia e sussidiarietà.

Il presente regolamento si applica a tre tipologie di contributi camerali:

- a) contributi a favore di una pluralità di soggetti concessi tramite apposito bando;
- b) contributi concessi per progetti promozionali realizzati da terzi e disposti dalla Giunta previo procedimento valutativo;
- c) contributi concessi per progetti promozionali, non selezionati tramite bando, e oggetto di convenzione con soggetti pubblici o privati in cofinanziamento con oneri a carico di questi ultimi complessivamente non inferiori al 50%, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g) della legge 580/93.

2. Gli interventi camerali saranno disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato e del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in armonia con i programmi pluriennali ed annuali della Camera di Commercio, con particolare riguardo ai seguenti principi:

- a) individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente camerale ritiene prioritari e, quindi, suscettibili di sostegno finanziario;
- b) significatività dell'intervento: al fine di evitare dispersione di risorse i fondi camerali all'uopo stanziati dovranno essere prioritariamente assegnati al sostegno di progetti promozionali di significativa importanza per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese;
- c) apertura dell'intervento a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

3. Gli interventi dovranno sempre assicurare nelle più idonee forme la adeguata visibilità del contributo camerale.

4. I principi di cui al presente regolamento si applicano anche a forme di supporto diverse, comunque denominate, quali agevolazioni, sussidi, ecc.

5. Il Consiglio camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia, dettagliando gli obiettivi di riferimento e le tipologie degli interventi sostenibili.

### **ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari**

1. Possono accedere ai contributi camerali i soggetti in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora tenuti ad iscrizione/annotazione nel registro delle imprese e/o nel repertorio economico amministrativo, e precisamente:

- a) enti e/o altri organismi pubblici e società a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse del territorio;

- b) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi (es. associazioni imprenditoriali di categoria, altri organismi rappresentati nel Consiglio camerale, enti ed organismi senza fini di lucro quali ad esempio consorzi, comitati e altri soggetti no-profit)
  - c) imprese e loro consorzi, nell'ambito di iniziative previste con appositi bandi.
2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali, oltre a quanto previsto dallo Statuto della Camera di Commercio:
- a) i progetti che non rientrano tra le finalità camerali;
  - b) le iniziative già concluse, salvo eventuali e motivate deroghe.

### **ARTICOLO 3 – Presentazione delle istanze**

1. Tenuto conto di quanto esposto nell'art. 2, le modalità di accesso ai contributi sono di norma, e in via prioritaria, disciplinate tramite appositi regolamenti.

Nei casi residuali, i soggetti interessati saranno tenuti a presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Varese, che dovrà, fra l'altro, necessariamente contenere:

- a) l'illustrazione dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo;
- b) il termine entro il quale l'iniziativa dovrà essere realizzata;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzia tra le entrate i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- d) la misura del contributo richiesto.

### **ARTICOLO 4 – Concessione**

1. L'ammissione o meno del progetto al contributo camerale avviene in via prioritaria secondo quanto stabilito nel regolamento del bando. In via residuale, nel caso di concessione a seguito di presentazione di un singolo progetto, avviene con procedimento valutativo ed è disposta dalla Giunta camerale.

2. Il richiedente dovrà fornire, entro i termini di volta in volta indicati dalla Camera di Commercio, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità al beneficio, fatto salvo quanto previsto dal regolamento dei singoli bandi.

3. La Camera di Commercio di Varese potrà esperire in qualsiasi momento ogni azione a sua disposizione allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

4. Il contributo camerale sui singoli progetti non potrà, di norma, superare il cinquanta per cento delle spese ammissibili. Nel caso di interventi di particolare rilevanza strategica, di rilevante impatto territoriale o che si contraddistinguano per innovatività o unicità, sia in termini di attività che in termini di soggetto proponente, o per situazioni di emergenza che interessino il sistema economico, la quota di partecipazione camerale può essere elevata, con provvedimento motivato, fino ad un massimo del settanta per cento delle spese ammissibili.

Per interventi di rilevante impatto territoriale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: iniziative in grado di aumentare l'attrattività del territorio, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, favorire la realizzazione di centri di eccellenza, favorire la realizzazione di infrastrutture, ecc.

Nel determinare la quota di contributo camerale si terrà conto dell'importanza del progetto, di eventuali altri finanziamenti pubblici e del complesso delle entrate previste a copertura delle spese.

5. La Camera di Commercio potrà inoltre, tenuto conto delle singole iniziative proposte e della valenza delle stesse per l'economia provinciale, attivare forme di supporto diverse, come ad esempio l'acquisto o la realizzazione di beni quali premi, coppe, targhe, ecc. ovvero la concessione gratuita in uso dei locali degli immobili a disposizione dell'Ente camerale.

6. Entro trenta giorni dalla assunzione da parte della Giunta camerale del provvedimento di concessione o di diniego del contributo ne sarà data comunicazione al beneficiario.

### **ARTICOLO 5 – Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo avverrà di norma in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7, fatto salvo diversa indicazione stabilita dai regolamenti degli appositi bandi.

2. Sulla base di specifiche convenzioni il contributo potrà essere erogato in più soluzioni:

- prima tranche nella misura massima del trenta per cento del contributo concesso, a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettuate;
- a saldo di fasi di avanzamento, dietro presentazione di una relazione delle attività svolte durante il periodo in esame, corredata dai giustificativi relativi alle spese effettuate, nel rispetto del presente articolo.
- a saldo finale, a seguito della verifica della documentazione richiesta, con le modalità previste nel successivo articolo 7.

#### **ARTICOLO 6 – Spese ammissibili**

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate tutte le spese, interne ed esterne, inerenti al progetto, debitamente documentate attraverso fatture e relative quietanze di pagamento o documenti equipollenti.
2. I costi di progettazione e coordinamento relativi al personale interno e gli altri costi non assistiti da specifica documentazione, comunque inerenti al progetto, saranno riconosciuti ammissibili a contributo sino alla concorrenza del trenta per cento del costo complessivo del progetto. Qualora i suddetti costi superassero tale soglia, il contributo non potrà eccedere il settanta per cento delle spese esterne inerenti il progetto.
3. Le spese ammissibili saranno considerate al netto di Iva e altre imposte, salvo che le stesse costituiscano un costo per il beneficiario.

#### **ARTICOLO 7 – Liquidazione del contributo**

1. Entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto il soggetto beneficiario trasmette alla Camera di Commercio domanda di liquidazione corredata dal rendiconto, dai giustificativi delle spese sostenute, nonché da apposita documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente ai costi interni e non documentati.
2. Al termine della verifica, a cura degli uffici camerali, il contributo sarà liquidato con provvedimento del Segretario Generale e o del Dirigente competente.
3. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:
  - a) quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori alle spese preventivate;
  - b) quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa rendicontata.
4. Il contributo camerale non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo necessario per raggiungere il pareggio tra spese ed entrate.

#### **ARTICOLO 8 – Modifica o revoca del contributo**

1. Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Segretario Generale e del Dirigente competente, nei seguenti casi:
  - a) per mancata realizzazione del progetto;
  - b) per mancata richiesta di erogazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del progetto, salvo motivata richiesta di proroga;
  - c) in caso di mancato raggiungimento del 70% delle spese ammesse;
  - d) per rinuncia da parte del beneficiario.
2. Nel caso in cui, per ragioni debitamente documentate, si verifichi una delle ipotesi sopra menzionate, e in particolare una parziale realizzazione del progetto o uno scostamento significativo di realizzazione del progetto rispetto a quello valutato dall'Ente camerale in sede di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto ad informare preventivamente l'Ente camerale formulando una richiesta di modifica che deve essere approvata attraverso un riesame del progetto da parte della Giunta camerale.
3. In caso di mancata segnalazione e ove previsto nei bandi, l'Ente camerale potrà procedere al riesame del progetto a posteriori, anche in assenza di comunicazione preventiva da parte del beneficiario.

## **ARTICOLO 9 – Contributi su Bando**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei principi fissati con il presente regolamento, può adottare Bandi per la concessione di contributi destinati a determinati settori o comparti finalizzati a sostenere interventi per l'innovazione, la promozione commerciale, l'agevolazione creditizia, ecc.
2. La Giunta Camerale impegna le risorse per la concessione dei contributi ed approva le linee guida delle singole iniziative con l'indicazione dei principali contenuti del bando (obiettivi, soggetti beneficiari, budget, caratteristiche del contributo).
3. Il Segretario Generale approva il regolamento del bando che dettaglia le modalità di presentazione, concessione ed erogazione del contributo.

## **ARTICOLO 10 – Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.